

AVVISO PUBBLICO

PO FEAMP 2014 – 2020

Priorità n. 1

Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.33 par. 1 lett. d

Arresto temporaneo dell'attività di pesca – emergenza Covid

(art. 33 del Reg. UE n.508/2014 e art. 1 par. 5 del Reg. UE 560/2020)

PO FEAMP 2014 – 2020 – Art. 33 Reg. UE n. 508/2014 e art. 1 par. 5 lett. d Reg. UE 560/2020	
Riferimento normativo	Art. 33 par. 1 lett. d del Reg. UE n. 508/2014 come modificato dall'art. 1 par. 5 del Reg. UE n. 560/2020 – <i>“Arresto temporaneo dell'attività di pesca come conseguenza dell'epidemia COVID 19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile”</i>
Obiettivo tematico	OT 3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Finalità	Intervento di aiuto economico per mitigare l'effetto della crisi economica dovuta alla pandemia COVID-19
Soggetti beneficiari	Imprese armatrici di pesca singole o associate iscritte in uno dei compartimenti marittimi della Regione Siciliana e/o con sede legale nella Regione Siciliana
Intensità di aiuto	100%
Dotazione finanziaria Avviso	€ 4.121.388,50
Capitolo di spesa del Bilancio	348124
Termine ultimo di presentazione di istanza di ammissione a sostegno	6 settembre 2021
Responsabile del Procedimento	Dirigente del Servizio 4 – Sviluppo locale e identità culturale pesca mediterranea
Per chiarimenti – <i>Frequently Asked Questions</i> (FAQ)	servizio4.pesca@regione.sicilia.it



AVVISO PUBBLICO

INDICE

- 1 Finalità3
2. Ambito di applicazione dell'Avviso4
 - 2.1 Soggetti ammissibili al sostegno (ambito soggettivo)4
 - 2.2 Interventi ammissibili a sostegno (ambito oggettivo)4
 - 2.3 Ambito territoriale degli interventi ammissibili al sostegno4
3. Requisiti di ammissibilità e prescrizioni per la concessione degli aiuti4
 - 3.1 Requisiti di ammissibilità di misura4
 - 3.2. Requisiti di cui all'art. 136, par. 1 del Reg. (UE, Euratom) 2018/10465
 - 3.3. Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 - 3 del Reg. (UE) 2014/5087
 - 3.4. Ulteriori requisiti soggettivi generali7
4. Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto e importo del sostegno8
5. Pubblicità8
6. Criteri di selezione e modalità di presentazione delle domande di Sostegno9
 - 6.1 Criteri di selezione9
 - 6.2 Redazione della domanda9
 - 6.3 Presentazione della domanda10
 - 6.4 Ricevibilità della domanda11
 - 6.5 Ammissibilità della domanda11
 - 6.6 Procedimento istruttorio e valutativo12
7. Calcolo del sostegno12
8. Concessione ed erogazione14
9. Obblighi del beneficiario16
 - 9.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno16
 - 9.2 Obblighi successivi all'erogazione16
 - 9.3 Revoca e rinuncia al sostegno16
10. Disposizioni finali17
 - 10.1. Pubblicazioni17
 - 10.2 Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy17
 - 10.3 Clausola di salvaguardia17
 - 10.4. Altre disposizioni17
- 11 Modelli allegati all'Avviso18
12. Riferimenti normativi18

1 Finalità

Il Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 ha modificato i Regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 con l'obiettivo di implementare misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia da COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare, l'art. 1 par. 5 del Reg. (UE) n. 560/2020 ha sostituito la precedente formulazione dell'art. 33 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, introducendovi, al par. 1, la lett. d), che prevede il sostegno finanziario, da parte del FEAMP, per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca, qualora questo avvenga *"tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile"*.

In attuazione di tale disposto, al fine di accelerare i procedimenti amministrativi e supportare velocemente ed efficacemente le marinerie regionali colpite dalla crisi economica, la Conferenza Stato-Regione ha disposto che questa misura sia gestita esclusivamente dagli Organismi Intermedi (in seguito "OOI"), a differenza di quanto avviene per l'attuazione della misura di arresto temporaneo di tipo biologico di cui all'art. 33 par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014, di esclusiva competenza dell'Autorità di Gestione nazionale (in seguito "AdG").

La Misura prevede un sostegno finanziario calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato *"Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f) e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e n. 2020/1027"* del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché secondo quanto previsto dalle Disposizioni Attuative Generali di Misura (Parte A) e le Disposizioni Specifiche per la Misura 1.33 allo stato vigenti.

Il presente Avviso è pertanto finalizzato ad acquisire le domande di sostegno finanziario per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca in conseguenza della COVID-19.

L'erogazione dell'aiuto è invece subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie ed all'effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio.

La partecipazione al presente Avviso non comporta l'insorgere di alcun diritto o pretesa di qualsivoglia natura in capo ai beneficiari, essendo espressa facoltà del Dipartimento, in caso di mancata disponibilità finanziaria o per qualsiasi altro mutato interesse, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o revocare il presente Avviso, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.

Si rappresenta che il criterio per il calcolo del premio spettante, secondo la metodologia presentata dall'AdG, è legato alla stazza dell'imbarcazione (GT) e al numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca, da dimostrare secondo quanto già previsto dalle Circolari MIPAAF n. 6233 del 20/03/2020 e n. 6485 del 27/03/2020.



2. Ambito di applicazione dell'Avviso

Nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, il presente Avviso contribuisce all'attuazione, da parte dell'OI Regione Siciliana, della Misura 1.33 par. 1 lett. d) "Arresto temporaneo dell'attività di pesca" in conseguenza dell'epidemia da COVID-19, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di ammissione al sostegno.

2.1 Soggetti ammissibili al sostegno (ambito soggettivo)

L'aiuto economico previsto dalla normativa di riferimento, ai sensi del presente Avviso, può essere concesso alle imprese armatrici di pesca singole o associate che, al momento del "primo arresto COVID 19", risultavano iscritte in uno dei compartimenti marittimi della Regione Siciliana e/o che avevano la sede legale nella Regione Siciliana.

2.2 Interventi ammissibili a sostegno (ambito oggettivo)

E' ammissibile al sostegno, nell'ambito del presente Avviso, l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia da COVID -19 realizzato nel periodo tra il 1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2020. Si precisa che sono ammessi al sostegno i periodi di sospensione dell'attività di pesca effettuati, anche non continuativi, con esclusione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e regionali che prevedono misure tecniche obbligatorie di sospensione dell'attività di pesca per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini.

2.3 Ambito territoriale degli interventi ammissibili al sostegno


Il presente Avviso trova applicazione su tutto il territorio regionale della Sicilia.

3. Requisiti di ammissibilità e prescrizioni per la concessione degli aiuti

3.1 Requisiti di ammissibilità di misura

Devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità per accedere al sostegno di cui al presente Avviso:

1. il richiedente deve essere armatore di almeno una imbarcazione da pesca;
2. l'impresa, al momento del "primo arresto COVID-19", deve essere iscritta in uno dei compartimenti marittimi della Regione Siciliana e/o avere la sede legale nella Regione Siciliana;
3. l'impresa deve essere iscritta in Camera di Commercio;
4. l'impresa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
5. l'impresa deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia da COVID-19;
6. le imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno devono essere regolarmente armate ed equipaggiate alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia da COVID-19;



7. le imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno devono aver effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso delle annualità 2018 e 2019. Qualora un peschereccio sia registrato nel Registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni (GA espresso in giorni) dalla data di presentazione della domanda di sostegno¹, il numero di giorni minimi di attività (GMA) si riduce in modo percentuale secondo la seguente formula: $GMA = (120/730) * GA$;

8. aver effettuato uno o più periodi di sospensione temporanea, anche non continuativi, dell'attività di pesca dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. A tal fine gli armatori devono aver presentato agli Uffici marittimi di competenza una autodichiarazione di mancata effettuazione dell'attività di pesca per emergenza sanitaria, a mezzo posta elettronica certificata (o in mancanza, a mezzo mail ordinaria), entro le ore 24 del giorno precedente la sospensione delle attività. In alternativa devono aver comunque depositato i documenti di bordo presso gli uffici marittimi, in analogia a quanto avviene nell'ambito delle procedure per l'arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art.33 par.1 lett. c).

3.2. Requisiti di cui all'art. 136, par. 1 del Reg. (UE, Euratom) 2018/1046

La domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave²;
- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:

¹ Da intendersi la data di autodichiarazione di mancata effettuazione dell'attività di pesca per emergenza COVID – 19 inviata all'Autorità Marittima, di cui alla circolare 6485 del 27/3/2020;

² In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

- i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;



- i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371³ e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁴;
- ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁵, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI⁶, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
- iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI⁷;
- iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849⁸;
- v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI⁹, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
- vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE¹⁰;
- e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995¹¹;

³ Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29)

⁴ Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

⁵ Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

⁶ Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

⁷ Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

⁸ Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

⁹ Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

¹⁰ Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

¹¹ Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un



g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g). Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

3.3. Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 - 3 del Reg. (UE) 2014/508

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹² o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;

b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;

c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹³, nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 10¹⁴, e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

3.4. Ulteriori requisiti soggettivi generali

Il richiedente deve essere in possesso degli ulteriori requisiti generali di ammissibilità, quali:

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
2. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e non deve risultare nel registro debitori della Regione Siciliana;

pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita."

¹² Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

¹³ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

¹⁴ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

3. non rientrare nei casi previsti dall'art. 3, punto 5, del Reg. (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
4. non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5. non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
6. non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
7. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
8. essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
9. essere in regola con la normativa antimafia, ove applicabile, in particolare attestando la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.

4. Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto e importo del sostegno

La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a € 4.121.388,50.

L'intensità dell'aiuto è fissata, ai sensi dell'art. 95 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, al 100%.

Gli aiuti non possono tuttavia superare l'importo di 270.000,00 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (ex art. 28 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19).

Prima dell'erogazione l'Amministrazione verificherà il rispetto dei limiti sopraindicati.

Intensità dell'aiuto e metodo di calcolo dell'importo del sostegno sono definiti secondo il successivo articolo 7.

5. Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea:



6. Criteri di selezione e modalità di presentazione delle domande di Sostegno

6.1 Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Data di presentazione della prima domanda di sostegno ¹⁵	C=0,5 data max dal 31.08.2020 al 31.12.2020 C=1 data min Dal 1.02.2020 al 31.08.2020	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Minore numero di GT dell'imbarcazione	C=0,5 GT (maggiore 100 GT) C= 1 GT (minore 100 GT)	1	

Ai fini della determinazione del Criterio T1, per domanda di sostegno si intende la data della prima comunicazione all'Autorità marittima competente in esito alle disposizioni di cui alla Circolare n. 6485 del 27/03/2020.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.

6.2 Redazione della domanda

L'istanza di ammissione al sostegno deve essere compilata su modello allegato al presente Avviso (Allegato 1 – Istanza di ammissione a sostegno), firmata dal richiedente e corredata da copia del documento d'identità del firmatario in corso di validità.

¹⁵ Da intendersi la data di autodichiarazione di mancata effettuazione dell'attività di pesca per emergenza COVID – 19 inviata all'Autorità Marittima, di cui alla circolare 6485 del 27/3/2020;



La domanda è resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Per ciascuna imbarcazione dovrà essere compilato il modello allegato al presente Avviso (**Allegato 2 – Scheda dati per imbarcazione**) firmato dal richiedente e corredato dalla seguente documentazione:

- 1) copia della licenza di navigazione per ogni singola imbarcazione per cui si richiede il sostegno;
- 2) copia della licenza di pesca per ogni singola imbarcazione per cui si richiede il sostegno;
- 3) copia del ruolino di equipaggio per ogni singola imbarcazione per cui si richiede il sostegno, con indicazione dei periodi di armamento relativi alle annualità 2018 e 2019;

L'impresa armatrice di più imbarcazioni dovrà, pertanto, presentare una singola istanza di ammissione al sostegno secondo l'Allegato 1 e tanti Allegati 2 quante sono le imbarcazioni per le quali si chiede il sostegno.

L'Allegato 2 include anche la richiesta di erogazione sul conto corrente/iban indicato dall'impresa.

La domanda, gli allegati e ogni documento per cui è richiesta la firma, devono essere sottoscritti dall'armatore per l'impresa individuale, o dal legale rappresentante per la società di armamento.

La domanda ed i relativi allegati dovranno essere sottoscritti, scansionati e trasmessi in formato pdf o con firma digitale.

Per specifiche esigenze legate al sistema di monitoraggio e certificazione dell'AdG, ogni seguente gruppo di documenti deve essere prodotto in unico file, separato dagli altri: istanza di cui all'Allegato 1 in uno con il documento di identità; scheda dati imbarcazione di cui all'Allegato 2 per ogni singola imbarcazione in uno con i documenti pertinenti per ciascuna imbarcazione ¹⁶.

6.3 Presentazione della domanda

Le istanze di ammissione al sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso e sino alle ore 18,00 del 6 settembre 2021.

Il mancato rispetto del termine ultimo sopraindicato comporterà l'irricevibilità della domanda di sostegno che pertanto sarà esclusa.

Le domande di sostegno dovranno essere recapitate mediante una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano, da recapitare esclusivamente presso la sede Centrale del Dipartimento della Pesca Mediterranea;
- Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it ;

¹⁶ Ad esempio, per una domanda relativa a tre imbarcazioni saranno prodotti i seguenti quattro file:

1. Allegato 1 + Documento di identità;
2. Allegato 2 + licenza di navigazione + licenza di pesca + ruolino di equipaggio;
3. Allegato 2 + licenza di navigazione + licenza di pesca + ruolino di equipaggio;
4. Allegato 2 + licenza di navigazione + licenza di pesca + ruolino di equipaggio.

- Raccomandata a.r. da far pervenire presso la sede del Dipartimento della Pesca Mediterranea entro il termine ultimo sopra indicato (6 settembre 2021);

In caso di trasmissione a mezzo posta raccomandata o di consegna a mano la busta contenente la domanda di sostegno con la relativa documentazione dovrà riportare la dicitura "Istanza di ammissione a sostegno per arresto temporaneo emergenza da COVID-19" e dovrà essere indirizzata a:

Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento della Pesca Mediterranea

Salita della Intendenza, 2 "Palazzo della Zecca" (Piazza Marina) - 90133 Palermo

In caso di inoltro a mezzo PEC nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Istanza di ammissione a sostegno per arresto temporaneo emergenza da COVID-19".

6.4 Ricevibilità della domanda

Non è ricevibile la domanda di sostegno, se:

1. inoltrata con modalità diverse da quelle indicate nel precedente par. 6.3;
2. inviata oltre il termine di scadenza indicato al par. 6.3;
3. non conforme al modello "Istanza di ammissione a sostegno" (Allegato 1 al presente Avviso).

Al termine della fase di ricevibilità, laddove la domanda sarà considerata irricevibile, ne sarà data comunicazione all'interessato e non sarà ammessa alla successiva fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi previsti nel presente paragrafo la domanda è ricevibile ed è quindi valutabile ai fini dell'ammissibilità al sostegno.

6.5 Ammissibilità della domanda

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno l'impresa di pesca deve possedere tutti i requisiti previsti dai par. 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli da esibire in copia indicati al par. 6.2, sono attestati, tramite dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lett. h della Legge 120/2020 che ha aggiunto all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il comma 3-bis "Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

L'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte, anche a



campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal D.L. 34/2020.

Ai fini di tali verifiche, l'Amministrazione si riserva di acquisire documentazione dallo stesso richiedente ovvero da autorità pubbliche (ad esempio domanda di trattamento di cassa integrazione all'INPS etc....) nonché la possibilità di effettuare eventuali verifiche in loco.

Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla erogazione del contributo si procederà alla revoca del contributo stesso.

6.6 Procedimento istruttorio e valutativo

Gli adempimenti relativi all'istruttoria e alla valutazione delle domande di aiuto economico saranno eseguiti dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana che procederà alla nomina di apposita Commissione e potrà avvalersi della collaborazione dei propri uffici centrali e territoriali.

Al richiedente non è data comunicazione di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento può richiedere documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

Al termine dell'istruttoria/valutazione verrà redatta la graduatoria provvisoria per singola imbarcazione delle domande ammissibili e inammissibili con il relativo importo.

Resta inteso che l'importo indicato in graduatoria provvisoria potrà subire modifiche in relazione alla successiva fase delle osservazioni ed al numero finale dei soggetti ammessi.

In relazione alla graduatoria provvisoria è, infatti, possibile presentare osservazioni entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

A seguito dell'esame delle osservazioni verrà stilata la graduatoria definitiva per singola imbarcazione delle domande ammesse a sostegno, con il relativo importo.

Se le risorse del presente Avviso non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo del sostegno che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze e calcolato secondo quanto previsto al successivo punto 7.

Si precisa che l'inammissibilità al sostegno, o la non erogabilità del sostegno, relativa ad una singola imbarcazione, non inficia l'intera domanda, se essa è ammissibile ed erogabile relativamente alle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

7. Calcolo del sostegno

Ai fini del calcolo dell'importo del sostegno si fa riferimento alla metodologia di cui alla citata nota MIPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020 (allegato XIII al nuovo PO), nonché alla Circolare MIPAAF n. 6485 del 27/03/2020.

L'allegato XIII accorda, per ogni imbarcazione, un sostegno in funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio (GT). Le formule, riferite ad un singolo giorno effettivo di fermo, sono illustrate nelle due tabelle di seguito riportate:

TABELLA A

da applicare nel caso in cui l'armatore abbia posto il personale di bordo in cassa integrazione, ovvero siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo del personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse pubbliche (cassa integrazione ed altre tipologie di ammortizzatori sociali).

Numero di GT	Premio P (Euro)
$1 < GT < 10$	$P = (5,20 * GT) + 20,00$
$10 < GT < 25$	$P = (4,30 * GT) + 30,00$
$25 < GT < 50$	$P = (3,20 * GT) + 55,00$
$50 < GT < 100$	$P = (2,50 * GT) + 90,00$
$100 < GT < 250$	$P = (2,00 * GT) + 140,00$
$250 < GT < 500$	$P = (1,50 * GT) + 265,00$
$500 < GT < 1.500$	$P = (1,10 * GT) + 465,00$
$1.500 < GT < 2.500$	$P = (0,90 * GT) + 765,00$
$GT > 2.500$	$P = (0,67 * GT) + 1.340,00$

Tabella B

da applicare nel caso in cui l'armatore non abbia posto il personale di bordo, come previsto dalla tabella minima di armamento, in cassa integrazione ed imbarcato sull'imbarcazione oggetto di arresto temporaneo, ovvero non siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo per il personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse proprie dell'impresa armatrice.

Numero di GT	Premio P (Euro)
--------------	-----------------



1 < GT < 10	$P = (14,00 * GT) + 56,00$
10 < GT < 25	$P = (7,00 * GT) + 126,00$
25 < GT < 50	$P = (3,12 * GT) + 223,00$
50 < GT < 100	$P = (3,26 * GT) + 216,00$
100 < GT < 250	$P = (1,70 * GT) + 372,00$
250 < GT < 500	$P = (2,48 * GT) + 177,00$
500 < GT < 1.500	$P = (1,10 * GT) + 867,00$
1.500 < GT < 2.500	$P = (0,90 * GT) + 1.167,00$
GT > 2.500	$P = (0,67 * GT) + 1.742,00$

I valori calcolati nelle Tabelle sono da intendersi quali massimali e la metodologia per il calcolo del premio P è la stessa anche nel caso in cui i massimali non siano raggiunti. Il valore scaturente dall'applicazione delle relazioni presenti nelle due tabelle dovrà essere poi moltiplicato, per ogni imbarcazione, per il numero di giorni di sospensione effettuati per ottenere il valore del sostegno spettante per ciascuna imbarcazione.

Nel computo del valore del sostegno si dovrà tener conto sia del numero massimo di giorni di attività lavorativa, per ogni mese, stabiliti nei relativi CCNL, che di altre disposizioni relative a sospensioni obbligatorie dell'attività (misure tecniche inserite in Piani di Gestione).

Il premio (P) è applicato al numero di giorni effettivi di fermo comunicati con l'Allegato 2, tenendo conto sia del numero di giorni effettivi di fermo con il personale di bordo in cassa integrazione (Ga) tramite l'applicazione del pertinente coefficiente di calcolo riferito ai GT dell'imbarcazione della tabella A, che del numero di giorni effettivi di fermo con il personale di bordo non in cassa integrazione (Gb) tramite l'applicazione tramite l'applicazione del pertinente coefficiente di calcolo riferito ai GT dell'imbarcazione della tabella B:

$$P = (P_a * G_a) + (P_b * G_b)$$

Non è prevista l'erogazione di premi inferiori a 500 euro, per singola imbarcazione.

8. Concessione ed erogazione

La graduatoria definitiva delle domande ammesse al sostegno, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ammesse, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni sostegno concedibile,

è approvata con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito della Regione Siciliana, alle pagine dedicate al PO FEAMP.

Con successivo decreto verranno impegnate e liquidate le somme esclusivamente a mezzo bonifico sull'IBAN indicato nell'Allegato 2 e riconducibile al beneficiario.

L'erogazione dell'aiuto è comunque subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie ed all'effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio.

La collocazione utile in graduatoria non comporta l'insorgere di alcun diritto o pretesa di qualsivoglia natura in capo ai beneficiari, essendo espressa facoltà del Dipartimento, in caso di mancata disponibilità finanziaria o per qualsiasi altro mutato interesse, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o revocare il presente Avviso.

In considerazione dell'elevato numero di istanze che si prevede potranno beneficiare dell'aiuto economico di cui al presente Avviso, si assolverà all'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, mediante trasmissione della graduatoria delle domande ammissibili con apposita comunicazione al Responsabile della Trasparenza della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", secondo disposizione del Responsabile del Procedimento nel rispetto delle specifiche indicate all'art. 27 del medesimo Decreto legislativo.

L'aiuto previsto dal presente Avviso è cumulabile con altri tipi di aiuto (indennità, agevolazioni, sovvenzioni, prestiti, garanzie) erogati per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle specifiche regole di cumulo dei singoli regimi di aiuto e di quanto stabilito nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni.

In considerazione del fatto che il premio calcolato secondo quanto previsto dal punto 7 del presente Avviso costituisce la somma massima compensabile, il sostegno da erogare verrà eventualmente decurtato da altre somme già concesse a titolo di compensazione per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuato per gli stessi giorni.

Gli interessati potranno richiedere l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii., il Responsabile del Procedimento è il Dott. Leonardo Catagnano Dirigente del Servizio 4 – Sviluppo locale e identità culturale pesca mediterranea del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.



9. Obblighi del beneficiario

9.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella istanza di ammissione a sostegno e relativi allegati.

9.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto a rispettare, anche dopo la concessione del sostegno, le condizioni soggettive di ammissibilità di cui citato all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione del sostegno.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente al sostegno, per almeno 10 anni dalla concessione come richiesto nel *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni.

Il beneficiario del sostegno è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche in loco, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

9.3 Revoca e rinuncia al sostegno

La revoca è disposta dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione del sostegno.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria al sostegno (recesso) non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo, o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese. La rinuncia successiva alla concessione del sostegno è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca, notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario, per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PO FEAMP 2014/2020, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

10. Disposizioni finali

10.1. Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP, disposte con il presente Avviso, sono effettuate, salva diversa espressa indicazione, all'indirizzo web:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca

10.2 Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy

Il trattamento dei dati personali ricevuti nell'ambito della procedura oggetto del presente Avviso, i relativi rapporti con i richiedenti e ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali proprie della Regione Siciliana, per il tempo necessario al conseguimento delle stesse, perseguirà il principio di "minimizzazione".

Ai richiedenti dell'aiuto economico previsto dal presente Avviso è resa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, allegata al presente Avviso.

10.3 Clausola di salvaguardia

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per la Regione Siciliana che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, inclusi gli atti imposti dall'ADG nazionale di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le eventuali spese sostenute per la presentazione della domanda di aiuto.

10.4. Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché alle Disposizioni Procedurali del RAdG (Manuale delle Procedure e dei Controlli della Regione Siciliana – Manuale del RAdG – che disciplina i procedimenti interni della Regione siciliana di attuazione del PO FEAMP 2014/2020), e ai documenti adottati dall'AdG nazionale.

Con l'istanza di sostegno, il richiedente dichiara di aver preso visione dell'Avviso, di accettarlo, e di impegnarsi alla sua osservanza.



Con l'istanza di sostegno, il richiedente da atto di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione all'Amministrazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) quest'ultima non può erogare il sostegno.

11 Modelli allegati all'Avviso

Gli allegati al presente Avviso sono resi disponibili, in formato *.doc*, o comunque in formato editabile, sul portale web della Regione Siciliana, alle pagine dedicate al PO FEAMP:

- Allegato 1 – Istanza di ammissione a sostegno;
- Allegato 2 – Scheda dei dati per imbarcazione;
- Allegato 3 – Informativa Privacy.

12. Riferimenti normativi

Il presente Avviso fa riferimento ai seguenti legislativi e normativi:

- Legge 21 maggio 2019, n. 7, della Regione Siciliana;
- Regolamento (UE) n. 1388 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e ss.mm.ii;
- Comunicazione della Commissione (2015/C 217/01), relativa agli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, la sezione 3 Principi e sezione 4 Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e da altri eventi eccezionali, punti da 72 a 85;
- Regolamento (UE) n. 717 del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e ss.mm.ii.;
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 107, 108 e 109;

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 215/2014 della Commissione europea e ss.mm.ii.;

- Regolamento (CE) n.26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e ss.mm.ii;
- Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e ss.mm.ii;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018;
- Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2020 ha adottato misure specifiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, l'art. 1 par. 5 ha modificato la formulazione dell'art. 33 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, introducendovi, al par. 1, la lett. d);
- Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1027 della Commissione del 14 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l'attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Normativa nazionale

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.; Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e ss.mm.ii;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- D. lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
- Conferenza Stato-Regione che ha disposto che la misura 1.33 par. 1 lett. d) sia gestita esclusivamente dagli Organismi Intermedi, a differenza di quanto avviene per l'attuazione della misura di arresto temporaneo di tipo biologico di cui all'art. 33 par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014, di esclusiva competenza dell'Autorità di Gestione nazionale;
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Circolare Urgente prot. n.6485 del 25/03/2020 avente ad oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Nota prot. n. 9233800 del 12/10/2020 avente ad oggetto PO–FEAMP 2014/2020 – Avvio di procedura di consultazione per iscritto della modifica del PO mediante avvio di procedura semplificata con allegata nota metodologica di modifica del PO;
- Legge 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Il Dirigente del Servizio 1

D.r Giuseppe Sparta



Il Dirigente Generale

Alberto Polizzi

